

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova
33100 Udine

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: **LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DI CAFC S.p.A. CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ della _____ con sede in _____, Via _____, P.Iva: _____, Codice Fiscale _____ numero di telefono _____, numero di fax _____, indirizzo di posta elettronica certificata "PEC" (obbligatorio) _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:

DICHIARA

IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Barrare la casella di cui ricorre il caso

- A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(Si precisa che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

oppure

- A) che le eventuali condanne penali definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione sono di seguito indicate

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Nel caso in cui il dichiarante abbia riportato sentenze di condanna definitive di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà indicare, per ciascuna sentenza:

- 1) l'entità della pena detentiva indicata nella sentenza;
- 2) l'eventuale riconoscimento dell'attenuante della collaborazione

Nel caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico dovrà provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In tali casi, ai sensi del comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di valutare se le misure adottate sono sufficienti

- B)** che non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

Barrare la casella di cui ricorre il caso

- C) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *(Si precisa che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).*

oppure

- C) **che pur avendo commesso** violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe ed il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la

presentazione delle domande. *(Si precisa che in tal caso l'operatore economico dovrà fornire alla Stazione appaltante la documentazione comprovante quanto dichiarato)*

- D) di non aver commesso gravi infrazione, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui si riporta il testo *“Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X”* del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Barrare la casella di cui ricorre il caso

- E) che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b))

oppure

- E) che l'operatore economico si trova in stato di fallimento e che il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ha ottenuto dal Giudice delegato, sentita l'ANAC, l'autorizzazione a partecipare alla presente procedura di gara. In tale caso l'operatore economico, a pena di esclusione, deve allegare i provvedimenti autorizzatori del Giudice Delegato, sentita l'ANAC (art. 110, comma 3)).

oppure

- E) che l'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale e che ha ottenuto dal Giudice delegato, sentita l'ANAC, l'autorizzazione a partecipare alla presente procedura di gara. In tale caso l'operatore economico, a pena di esclusione, deve allegare i provvedimenti autorizzatori del Giudice Delegato, sentita l'ANAC (art. 110, comma 3)).

- F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c)).

- G) la propria partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile *(Si riporta il testo del citato art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse*

finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62) (art. 80, comma 5, lett. d)).

Barrare la casella di cui ricorre il caso

H) che l'operatore economico non è stato precedentemente coinvolto, in nessun modo, nella preparazione della presente procedura di appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e))

oppure

H) che l'operatore economico è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della presente partecipazione di appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nello specifico, ha _____ (indicare le attività poste in essere dall'operatore economico nella fase di preparazione della presente procedura). In tali casi la Stazione Appaltante verificherà se la partecipazione dell'operatore economico alla preparazione della procedura determini una distorsione della concorrenza che non può essere risolta con misure meno intrusive di quelle di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e))

I) che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));

L) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g))

M) che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h))

N) che l'operatore economico in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i))

O) che l'operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l)

P) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di

controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

- iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall'Avviso e, nello specifico, di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA OG9 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, classe III

Luogo e data

Timbro e firma

Allegati: copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante